

Codice A1813B

D.D. 14 febbraio 2020, n. 261

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Bobbio Pellice (P. IVA 02168110019) per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Rorà, località "Laghetto Orghen" - Istanza n° 50463/202



ATTO N. DD-A18 261

DEL 14/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Bobbio Pellice (P. IVA 02168110019) per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Rorà, località "Laghetto Orghen" - Istanza n° 50463/2020/411

Visti:

- l'istanza di autorizzazione numero n° 50463/2020/411 pervenuta in data 10/01/2020, protocollo in ingresso n. 791/A1813B, presentata dal comune di Bobbio Pellice (P. IVA 02168110019) con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 7 - 10060 - Bobbio Pellice (To), per realizzare un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Rorà, Località Laghetto Orghen, foglio 3, particella n° 122 e foglio 12, particella n° 97 per una superficie pari a 7,80 ha;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Andrea Ighina, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 737A
- il verbale istruttorio redatto in data 04/02/2020 dai funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà pubblica individuata al N.C.T. del comune di Rorà al foglio n° foglio 3, particella n° 122 e foglio n° 12, particella n° 97 per una superficie pari a 7,80 ha;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;

- il popolamento interessato dall'intervento è una faggeta oligotrofica (tipo forestale FA60X), ascrivibile alla struttura della fustaia disetanea con prevalenza di piante di diametro elevato. Nelle chiarie si sviluppa abbondante rinnovazione di faggio e, sporadicamente, altre latifoglie quali il maggiociondolo, il sorbo degli uccellatori e la betulla. L'area è stata in passato oggetto di interventi di diradamento con asportazione completa della biomassa, causando un certo impoverimento del suolo e conseguente presenza di molti soggetti deperienti;
- l'intervento proposto si configura come taglio a scelta, andando a prelevare gli individui di faggio con maggiore ramosità e dalle peggiori condizioni di stabilità, oltre ai soggetti malconformati. Si elimineranno quindi gli individui di ostacolo ai portaseme individuati, creando le condizioni per la rinnovazione e/o liberandola dove essa è già presente. L'intervento selvicolturale segue la diversità strutturale del popolamento plasmando l'intensità di prelievo a seconda della struttura e della fertilità locale del bosco;
- il prelievo è pari a circa 347 m³ con un prelievo in volume pari a 44,48 m³/ha;
- secondo il Piano Forestale Aziendale del Comune di Rorà, in corso di approvazione, la provvigione media della faggeta di cui fa parte l'intervento oggetto di autorizzazione è pari a circa 230 m³/ha, per cui l'indice di prelievo in volume è pari a circa il 19%;
- l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento Forestale attualmente vigente;
- al progetto è allegato il piedilista completo delle piante da prelevare;
- le piante da prelevare sono numerate e assegnate con bollo di vernice rossa sul fusto e al piede;
- le piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito per la biodiversità sono contrassegnate con anello di colore giallo al fusto, bollo in vernice al piede e numerate con numero progressivo;
- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente. E' inoltre prevista la sistemazione di una pista esistente, tagliando la vegetazione invadente e ripristinando il sedime;
- la Ditta utilizzatrice indicata nell'istanza è iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al numero 422;

Considerato che i Funzionari incaricati esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 50463/2020/411, di cui all'art. 6 del Regolamento forestale, e propongono che l'intervento sia autorizzato, con la successiva prescrizione;

- il ripristino della via di esbosco esistente dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale.

Ritenuto pertanto di autorizzare secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 50463/2020/411 con prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13

della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"

- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- IL RESPONSABILE

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n° 8/R/2011, il comune di Bobbio Pellice (P. IVA 02168110019) con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 7 - 10060 - Bobbio Pellice (To) , per realizzare un intervento selvicolturale descritto nella istanza di autorizzazione n° 50463/2020/411 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadente su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Rorà, Località Laghetto Orghen, foglio 3, particella n° 122 e foglio 12, particella n° 97 per una superficie pari a 7,80 ha con le successive prescrizioni;

- il ripristino della via di esbosco esistente dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale.

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Fto Elio Pulzoni